



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/147/SR04/C5-C10**

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLA SALUTE, DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RECANTE "CRITERI E NORME
TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE
DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DI CUI ALL'ART. 112 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152, NONCHÉ PER LA
PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO DI
CUI ALL'ART. 52, COMMA 2 BIS DEL D. L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,
CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134"**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condiziona l'intesa sullo schema di decreto in oggetto all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- all'articolo 3, comma 1, riformulare come segue la lettera c): "c) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;"
- all'articolo 4, comma 4, lettera b) riformulare come segue "b. le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, ~~compreso tra 3000 kg e 6000 kg~~ superiore a 3000 kg;"
- all'articolo 4, comma 5, riformulare come segue la lettera a): "a. le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, compreso tra 3000 kg e 6000 kg;"
- all'articolo 4, dopo il comma 5 inserire il seguente: "5bis. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui al comma 5, lettera a);";
- all'articolo 22, comma 1, lettera b), dopo le parole "colture agrarie" aggiungere le seguenti "Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo."

- all'articolo 22, comma 1, inserire la seguente lettera i) "i. materiale agricolo e forestale derivante da superfici non idonee per motivi ambientali alla produzione per consumo alimentare."
- all'articolo 41, comma 1, aggiungere dopo "accumulo temporaneo di letame", le seguenti parole "e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli,".
- all'articolo 48 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
"3. I criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili, ai sensi dell'allegato 7, Parte AII della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione, e saranno oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto".
4. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.";
- all'allegato 9, Parte A Digestato agrozootecnico e Parte B Digestato agroindustriale nelle rispettive tabelle sopprimere le righe relative alla Salmonella e all'escherichia coli;
- all'allegato 9, inserire nella riga dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali anche "amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso".

Roma, 27 novembre 2014

